



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.  
[sonatrachaugusta@legalmail.it](mailto:sonatrachaugusta@legalmail.it)

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. – RAFFINERIA DI AUGUSTA – **PROCEDIMENTO ID 84/9887.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPCC con nota del 08/05/2019, prot. n. 815/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con D.M. 158 del 08/05/2018 in *ottemperanza a quanto prescritto nel provvedimento autorizzativo e dalla prescrizione n. 45 dell'allegato parere istruttorio conclusivo.*

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 815/2019

ID Utente: 374  
ID Documento: DVA-D3-AG-374\_2019-0219  
Data stesura: 15/05/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 17/05/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto:** Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. – Raffineria di Augusta - ID 84/9887.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

**Il Presidente f.f.**  
Prof. Armando Brath

AII. PIC



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  
per l'esercizio della Sonatrach Raffineria Italiana srl  
Raffineria di Augusta, in ottemperanza a quanto prescritto  
dall'art. 1 comma 5 del provvedimento autorizzativo D.M.  
n. 158 dell' 8 maggio 2018 e dalla prescrizione n. 45  
dell'allegato parere istruttorio conclusivo**

**ID 84/9887**

**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
RAFFINERIA DI AUGUSTA**

Gestore	Sonatrach Raffineria Italiana srl (Ex ESSO)
Località	RAFFINERIA di Augusta
Gruppo Istruttore	Dott. Mauro Rotatori – referente
	Dott. Paolo Ceci
	Avv. David Roettgen
	Dott. Mario Parlavecchio – Regione Sicilia
	Ing. Domenico Morello – Provincia Siracusa
	Avv. Maria Concetta Di Pietro – Comune Augusta
	Ing. Antonio Casinotti – Comune di Melilli



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

**SOMMARIO**

<b>DEFINIZIONI</b> .....	3
<b>INTRODUZIONE</b> .....	6
<i>Atti presupposti</i> .....	6
<i>Atti autorizzativi e normativi</i> .....	7
<i>Attività istruttorie</i> .....	10
<b>OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE</b> .....	11
<b>DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE AUTORIZZATIVA</b> .....	11
<i>Identificazione della prescrizione autorizzativa</i> .....	11
<i>Contenuti della nota trasmessa dalla Società Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.</i> .....	12
<b>CONCLUSIONI</b> .....	15
<b>TARIFFA</b> .....	16



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

## DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Siciliana.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttorie di cui all'art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	SONATRACH RAFFINERIA Italiana s.r.l., installazione IPPC sita nel Comune di Augusta, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

**Inquinamento**

L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

**Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto**

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

**Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)**

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

**Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)**

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

**Conclusioni sulle  
BAT**

Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

**Relazione di  
riferimento**

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

**Piano di  
Monitoraggio e  
Controllo (PMC)**

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

**Uffici presso i quali sono depositati i documenti**

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.

**Valori Limite di Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

## INTRODUZIONE

### *Atti presupposti*

- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/2007, registrato alla Corte dei Conti il 09/10/2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17.02.2012, registrato alla Corte dei Conti il 20.03.2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. m\_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000083.22-01-2019, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Società SONATRACH RAFFINERIA Italiana s.r.l., sito nel Comune di Augusta (SR), al Gruppo Istruttore così costituito:
- Dott. Mauro Rotatori (Referente),
  - Dott. Paolo Ceci,
  - Avv. David Roettgen;



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

- preso atto che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Dott. Mario Parlavecchio – Regione Sicilia,
  - Ing. Domenico Morello – Provincia di Siracusa,
  - Avv. Maria Concetta Di Pietro – Comune di Augusta,
  - Ing. Antonio Casinotti - Comune di Melilli;
- preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
- Dott. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore,
  - Dott. Ing. Federica Bonaiuti, Referente
  - Dott. Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione Analisi Integrata dei cicli produttivi

***Atti autorizzativi e normativi***

- Visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000519 del 16.09.2011;
- visto il Decreto del MATTM emesso per il riesame complessivo dell'AIA con n. 158 del 08/05/2018;
- visto il D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
- visto Il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27 Marzo 2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
- visto l'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale:
- “Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”*
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “*Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I*”;
- visto l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *“Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *“L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui*



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

*all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”*

- visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”*
- visto l'articolo 29- *sexies*, comma 9- *quinquies*, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:*
- a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; “*
- visto l'articolo 29-*septies* del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:
- Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries – Febbraio 2003 ;*
  - Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants - Luglio 2006;*
  - Reference Document on Energy Efficiency Techniques (ENE) – Luglio 2009.*



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

***Attività istruttorie***

- Esaminata la Nota Tecnica trasmessa dal Gestore in data 27.11.2018, acquisita dal MATTM con protocollo m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0028281.13-12-2018, relativa all'adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, co. 5 dell'AIA e dal punto 45 del PIC allegato all'AIA stessa;
- vista la lettera del MATTM prot. n. m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001035.17-01-2019, con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA rilasciata alla Società SONATRACH RAFFINERIA Italiana s.r.l. a seguito della trasmissione di cui al punto precedente;
- esaminate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- esaminata la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente:
- Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA in data 07.03.2018, prot. ISPRA 1707 del 11.01.2018.
- vista La Relazione Istruttoria di ISPRA prot 5080/2019 del 4/2/2019 e prot CIPPC 198 del 5/2/2019
- visto Il verbale della riunione del GI del 18/04/2019 prot CIPPC 707 del 18/04/2019



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

**OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Denominazione impianto	Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.- RAFFINERIA di AUGUSTA
Via	Contrada Marcellino – Augusta (SR)
Sede Legale	Viale Monte Napoleone,29 – 20121 - Milano
Rappresentante Legale	Ing. Rosario Pistorio
Tipo impianto	Esistente
Codice attività IPPC	Codice IPPC 1.2 Raffinazione di petrolio
Gestore Impianto	Ing. Rosario Pistorio
Referente IPPC	Ing. Stefano Rossetti
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI, notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza: ultima trasmissione RdS ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 105/15 avvenuta in data 31/05/2016
Certificato prevenzione incendi	Presentata richiesta a Comando Provinciale VVFF di Ferrara in data 31 dicembre 2010, procedimento in fase istruttoria al momento della produzione della domanda di AIA.
Sistema di gestione ambientale	Sì (ISO14001)
Effetti transfrontalieri	No

**DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO ALLA  
PRESCRIZIONE AUTORIZZATIVA**

***Identificazione della prescrizione autorizzativa***

La presente nota riassume le modalità con le quali la Società Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l. intende ottemperare alla prescrizione riportata all'art. 1, co. 5 del D.M. 158 del 08.05.2018 (AIA vigente), che indica:

*“Come prescritto al Capitolo 10.4.3, paragrafo “Stoccaggio di idrocarburi liquidi”, pag. 172-173 del parere istruttorio (prescrizione n. 45), entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale un programma per l'adeguamento dei serbatoi con sistemi di tenuta ad elevata efficienza”.*

Si riporta per completezza anche prescrizione n. 45 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sopra richiamata:



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

“45 *Sempre nell'ottica della riduzione delle frazioni più volatili degli idrocarburi e dei prodotti stoccati nei serbatoi a tetto mobile, il Gestore entro il 28 Ottobre 2018 è tenuto a installare su detti serbatoi sistemi di tenuta ad elevata efficienza, come da BAT 49. A tale riguardo il Gestore dovrà presentare, entro 6 (sei) mesi dal rilascio del rinnovo AIA, un programma che riguarda gli adeguamenti dei serbatoi indicati nella tabella seguente. I serbatoi che risultano attualmente fuori servizio dovranno essere adeguati prima del loro utilizzo.*”

n. ID	Sigla	Anno di messa in esercizio	Capacità (m <sup>3</sup> )	Destinazione d'uso (sostanza contenuta)
56	TK 411	1958	5.000	benzina
58	TK 413	1953	500	benzina
59	TK 415	1962	500	benzina
75	TK 505	1972	10.000	petrolio
77	TK 510	1972	10.000	petrolio
83	TK 521	1972	500	petrolio
84	TK 672	1962	2.000	benzina
85	TK 767	1953	5.000	petrolio
86	TK 316	1962	2.000	toluolo
107	TK 907	1958	1.600	slop leggeri
108	TK 908	1958	500	slop leggeri
119	TK 739	1972	12.000	petrolio
220	TK 603	1963	3.220	oli lubrificanti
222	TK 605	1963	5.000	oli lubrificanti

***Contenuti della nota trasmessa dalla Società Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.***

Con Nota del 27.11.2018, acquisita dal MATTM con protocollo m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0028281.13-12-2018, il Gestore ha presentato la documentazione attestante le modalità di adempimento a quanto prescritto all'art. 1, co. 5 del D.M. 158 del 08.05.2018 (AIA vigente), così come ripreso anche dalla prescrizione n. 45 del PIC allegato all'AIA.

Da tale nota risulta che, ad oggi, tutti i prodotti volatili presenti in Raffineria ed aventi RVP>4Pa sono stoccati in serbatoi a tetto galleggiante, dotati di sistema di tenuta ad elevata efficienza quali doppie tenute, calze sui tubi, ecc., in accordo con quanto previsto dalla BAT-C n. 49. A tale proposito il Gestore ha precisato che il serbatoio TK521 è stato indicato erroneamente come serbatoio a tetto galleggiante: essendo in realtà a tetto fisso, esso viene



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

considerato nel campo di applicazione della prescrizione di cui al punto 44 del PIC allegato al DM di AIA.

Su tutti i serbatoi a tetto galleggiante in servizio (43 serbatoi) contenenti prodotti con RVP>4Pa, sulle guarnizioni secondarie e sulle guaine di contenimento dei pali guida e dei piedini dei tetti galleggianti, è stata effettuata una verifica visiva al fine di valutare la funzionalità dei presidi installati.

Parallelamente a tale verifica visiva, è stato anche implementato uno studio con impiego di tecnica di monitoraggio strumentale con videocamera IR (OGI, Optical Gas Imaging) che utilizza la tecnica dell'infrarosso per la valutazione della tenuta e della funzionalità dei presidi.

Sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, è stato poi sviluppato un piano di riparazione e/o sostituzione delle guarnizioni a doppia tenuta e delle calze di protezione sui pali guida dei serbatoi fuori servizio per manutenzione generale (e quindi che non emettono COV), per i quali è comunque previsto il completamento prima del loro rientro in servizio. I piedini dei serbatoi analizzati sono stati rilevati integri e privi di emissioni rilevabili con tecnologia OGI, pertanto il Gestore ha dichiarato che non è per essi stato pianificato alcun intervento.

Il gestore ha ribadito che i serbatoi elencati nella tabella delle prescrizioni 45, attualmente in esercizio, contengono prodotti con RVP <4KPa e quindi non rientranti nella BAT 49.

Dei 14 serbatoi indicati nella prescrizione di cui al punto 45 del PIC, 8 sono attualmente fuori servizio (TK411, TK413, TK415, TK521, TK672, TK316, TK907 e TK908), quindi per essi il Gestore ha dichiarato che, qualora si dovesse prevedere il loro rientro in servizio, nel corrente ciclo di validità dell'AIA, i sistemi di tenuta ad alta efficienza verranno installati in ottemperanza a quanto prescritto.

Poiché, invece, per i serbatoi in servizio l'installazione dei sistemi di tenuta ad alta efficienza è possibile solo in occasione del fuori servizio per manutenzione generale del serbatoio, gli interventi sono pianificati come di seguito mostrato:

<b>Sigla</b>	<b>Anno installazione</b>
TK 505	2019
TK 510	2023
TK 603	2030(*)
TK 605	2022
TK 739	2023
TK 767	2021

erbatoi

Nota: (\*) a seguito dei chiarimenti ricevuti dal MoE per la prescrizione 44 per cui gli interventi sono "da condurre entro il periodo di validità dell'AIA", per tale serbatoio l'installazione dei sistemi di tenuta ad alta efficienza è anticipata al 2030 nonostante la manutenzione sia prevista nel 2036



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

Il Gestore ha dichiarato che qualora le tempistiche indicate, pur nel rispetto dei tempi di validità dell'AIA vigente, dovessero subire variazioni, provvederà a darne debita informazione all'Autorità Competente.

Il Gestore ha altresì precisato che è attualmente pendente presso il TAR Sicilia, sez. Catania, il ricorso presentato da Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l. avverso le prescrizioni riportate ai punti 44 e 45 del PIC allegato al DM 158/2018. Pertanto la Sonatrach Raffineria Italiana, pur ribadendo integralmente le censure proposte in sede impugnativa, ha predisposto il piano sopra illustrato solo al fine di evitare eventuali rilievi di non ottemperanza ed eventuali contestazioni, nelle more della controversia nel merito. Il Programma illustrato, pertanto, non può e non deve essere considerato come acquiescenza rispetto alle disposizioni impugunate.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl**  
**Raffineria di Augusta**

## CONCLUSIONI

In conclusione,

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame parziale dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

**Il GI ritiene che la documentazione tecnica trasmessa dal Gestore** a quanto prescritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel Decreto AIA (DM 158), rilasciato dal MATTM in data 08.05.2018 (v. in particolare art. 1, comma 6, con la Nota del 27.11.2018, acquisita dal MATTM con protocollo m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0028281.13-12-2018 ne abbia rispettato i tempi. Il GI approva il programma presentato dal gestore con le seguenti prescrizioni:

- 1- I serbatoi :TK411, TK413, TK415, TK521, TK672, TK316, TK907 e TK908, attualmente fuori servizio, potranno essere riattivati previa installazione dei sistemi di tenuta ad alta efficienza. L'avvenuto ripristino dei serbatoi dovrà essere comunicato all'Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.
- 2- I serbatoi : TK 505, TK510 TK 605, TK739, TK767 dovranno essere adeguati al sistema di tenuta ad alta efficienza entro le date del cronoprogramma presentato. L'avvenuto adeguamento dovrà essere comunicato all'Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.
- 3- Il serbatoio TK 603, dovrà essere adeguato alla prima fermata della raffineria utile per la realizzazione dell'intervento e comunque non oltre il 2030 (fermo restando che l'intervento dovrà essere realizzato in coerenza con gli altri interventi programmati ai fini del rispetto delle prescrizioni AIA). Il gestore dovrà comunicare l'avvenuto adeguamento del serbatoio all'Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si ritiene necessario modificare il PMC nel decreto AIA DM 158 a seguito del presente parere in considerazione dell'adeguamento dei serbatoi e del loro esercizio.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA srl  
Raffineria di Augusta**

**TARIFFA**

Il Gestore ha versato la somma di 4.050,00 euro quale tariffa prescritta dal DM 58 del 6 marzo 2017. L'importo versato si ritiene congruo.